

Prot N. 4844  
DEL 17/12/2020



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO

Al Presidente del Consiglio comunale di  
APRIGLIANO

Oggetto : NOTIFICA DELIBERA N° 214 /2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria  
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Ida CONTINO	Presidente f.f.
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 214/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 13/2020, con cui il Magistrato relatore ha richiesto, rispettivamente al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di APRIGLIANO (CS), di comunicare i provvedimenti e le misure correttive adottate in ordine ai rilievi formulati sui rendiconti di gestione 2015/2016/2017;

VISTA la richiesta n. 1464 del 17 aprile 2020 (acquisita agli atti della Sezione, in pari data, al prot. n. 3376), con la quale si chiedeva la concessione di una proroga, riscontrata positivamente dalla Sezione;

ESAMINATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 giugno 2020 ad oggetto "Deliberazione Corte dei Conti n. 13/2020. Determinazioni" e la documentazione trasmessa con nota PEC del 30 giugno 2020, acquisita al protocollo della Sezione n. 4631 del 1° luglio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 20/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2020, il Relatore, Consigliere Francesco Antonio Musolino

### FATTO

Questa Sezione, con la deliberazione n. 13/2020, concernente l'esame dei rendiconti di gestione 2015/2017 del Comune di Aprigliano, ha rilevato a carico dell'Ente le irregolarità e criticità di seguito, pedissequamente, riportate:

1) *sul riaccertamento straordinario dei residui:*

- *violazione di quanto prescritto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (punto 9.3), allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, circa l'approvazione delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui, avvenuta non contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014;*
- *mancauta applicazione del FCDE sull'avanzo di amministrazione al 1/1/2015, sebbene sia stato determinato;*
- *assenza di appositi accantonamenti per fondo contenzioso, rischi e/o passività potenziali e indennità di fine mandato, in violazione di quanto previsto dall'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 punto 5.2 lett. h) e i);*
- *assenza di vincoli e parte destinata ad investimenti;*
- *mancauta iscrizione, in tutto il periodo 2015/2017, della quota di ripiano trentennale del disavanzo determinato al 1/1/2015. Tale quota doveva essere iscritta come prima voce di spesa nel bilancio, a partire dall'esercizio 2015, e a tutto il 2044;*

2) *mancato inserimento della quota di ripiano nella verifica degli equilibri di bilancio. La mancauta considerazione della quota, in sede di equilibri, ha inficiato gli stessi;*

3) *mancauta scritturazione su SIOPE, nell'esercizio 2016, circa l'utilizzo di risorse vincolate, nonché del loro successivo reintegro. Analogamente, nessun importo è stato rappresentato*

- nei codici 9995 e 9996 degli incassi e pagamenti da regolarizzare, per utilizzo e reintegro fondi vincolati (precedente codifica);*
- 4) *richiesta delle determinazioni di giacenze vincolate al 1/1/2015, 1/1/2016, 1/1/2017, rimasta inevasa;*
  - 5) *presenza nell'esercizio 2015 di pignoramenti (cod. 1450 SIOPE);*
  - 6) *sulla gestione contabile della liquidità ex DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti:*
    - *pagamenti impropriamente imputati alla voce di rimborso mutui (titolo III), piuttosto che sui residui dei pertinenti capitoli di spesa;*
      - *se non diversamente dimostrato, la circostanza ha fatto conseguire, nel triennio 2014/2016, indebita espansione della spesa, violazione delle disposizioni del DL. 35/2013 circa il pagamento dei debiti entro 30 gg dal ricevimento della liquidità, indebito miglioramento del risultato di amministrazione nell'esercizio 2014, e seguenti;*
  - 7) *sui flussi delle riscossioni, inadeguatezza:*
    - *delle entrate proprie in conto residui, per tutto il triennio;*
    - *delle entrate di competenza del titolo III per gli esercizi 2015 e 2016;*
    - *delle entrate per recupero evasione tributaria;*
  - 8) *risultato di amministrazione 2015/2017 (dopo vincoli ed accantonamenti) connotato:*
    - *da sottostima dell'accantonamento a FCDE, in ispecie per quanto concerne quello a rendiconto 2015;*
    - *dall'irregolare gestione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, che ha fatto conseguire un'impropria determinazione di FAL;*
    - *dal mancato accantonamento di fondo contenzioso/passività potenziali nel 2015;*
    - *dalla mancata costituzione del fondo indennità di fine mandato del Sindaco nel triennio 2015/2016;*
    - *dall'assenza di vincoli e parte destinata agli investimenti;*
  - 9) *scarsa attendibilità delle previsioni di entrata del titolo II (entrate da trasferimenti correnti) e del titolo IV;*
  - 10) *ritardo nei pagamenti per transazioni commerciali, con conseguente mancato rispetto dell'indicatore di tempestività, siccome previsto dal comma 2, dell'art. 41 del DL. 66/2014.*

Di conseguenza la Sezione chiedeva al Comune di **Aprigliano** di fornire chiarimenti più specifici, ma, soprattutto l'adozione di misure correttive. Le prescrizioni di cui l'Ente è stato destinatario sono le seguenti:

- 
- 1)  *riferire in ordine a tutto quanto rilevato ai punti sub 1) e sub 2), in particolare sulla mancata iscrizione della quota di disavanzo tecnico come prima voce in spesa, sulla mancata applicazione del FCDE in sede di determinazione avanzo di amministrazione al 1/1/2015, e sulle modalità correttive che intende adottare al riguardo. Si rammenta che ogni possibile variazione, suscettibile di provocare un diverso e maggiore disavanzo, deve essere calcolata virtualmente, e l'eventuale ripiano dovrà avvenire con modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL;*
  - 2)  *provvedere, per il futuro, alle apposite registrazioni nei servizi conto terzi di SIOPE, per fornire la chiara e necessaria rappresentazione degli utilizzi e reintegri dei fondi vincolati, siccome previsto dal punto 10.5 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;*
  - 3)  *trasmettere per il futuro quanto richiesto dalla Sezione. Il riferimento è per il mancato invio delle determinazioni su giacenza vincolata;*
  - 4)  *fornire il piano di ammortamento contratto con Cassa depositi e prestiti per la liquidità ricevuta, l'elenco particolareggiato di tutti i pagamenti effettuati con la liquidità percepita, la certificazione di pagamento dei debiti trasmessa alla CC.DD.PP.;*
  - 5)  *individuare, in merito alle criticità del sistema delle riscossioni, sia in conto residui, sia nella competenza, le principali vulnerabilità in essere, attivando tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dal Comune, soprattutto quelli relativi alle risorse proprie;*
  - 6)  *attivare una proficua attività di recupero dell'evasione tributaria, e prestare particolare attenzione alle previsioni di entrata, da fondare su atti predeterminanti il titolo alla riscossione;*
  - 7)  *effettuare, con riferimento alla determinazione del risultato finanziario 2015/2017, ogni variazione, ricalcolando virtualmente i risultati di amministrazione a partire dall'esercizio 2015. Nel caso di eventuale disavanzo, lo stesso dovrà essere ripianato secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL;*
  - 8)  *effettuare le attività di riesame delle operazioni contabili delle gestioni passate, come riportate nelle prescrizioni che precedono, con efficacia ex nunc, senza alterare il rendiconto della gestione di competenza già approvato e intercedendo solo su ultimi documenti da approvare;*
  - 9)  *giustificare la previsione annuale di consistenti entrate in conto capitale (ma anche del titolo II) non accertate nella relativa gestione di competenza;*
  - 10)  *evitare ritardi nell'assolvimento delle proprie obbligazioni;*

Il Comune di Aprigliano ha adottato le misure correttive con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 giugno 2020, trasmessa con nota PEC alla Sezione, che l'ha acquisita al prot. n. 4631 del 1° luglio 2020, corredata di molteplici atti.

## DIRITTO

### Quadro normativo di riferimento

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), DL. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomatici di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono

comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000"*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni

caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

#### VERIFICA DELL'IDONEITÀ DELLE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE

Premesso tutto ciò, nella fattispecie, occorre verificare l'idoneità delle misure adottate dal Comune di Aprigliano per superare le criticità indicate da questa Sezione con la deliberazione n. 13/2020.

##### I. Riaccertamento straordinario dei residui e risultato al 1.1.2015

Con la delibera n. 13/2020 la Sezione rilevava, sull'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, una serie di criticità ed irregolarità quali: la violazione di quanto prescritto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (punto 9.3), allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, circa l'approvazione delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui, avvenuta non contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014; la mancata applicazione del FCDE sull'avanzo di amministrazione al 1/1/2015, sebbene sia stato determinato; l'assenza di appositi accantonamenti per fondo contenzioso, rischi e/o passività potenziali e indennità di fine mandato, in violazione di quanto previsto dall'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 punto 5.2 lett. h) e i); l'assenza di vincoli e parte destinata ad investimenti; la mancata iscrizione, in tutto il periodo 2015/2017, della quota

di ripiano trentennale del disavanzo determinato al 1/1/2015, da iscrivere come prima voce di spesa nel bilancio, a partire dall'esercizio 2015, e a tutto il 2044:

Il Comune di Aprigliano avrebbe dovuto riferire, non solamente su tutte le lacune ed insufficienze dell'operazione di riaccertamento straordinario, ma soprattutto sulle modalità correttive che avrebbe adottato al riguardo. La Sezione rammentava, altresì, che ogni possibile variazione, suscettibile di provocare un diverso e maggiore disavanzo, avrebbe dovuto essere calcolata virtualmente, e l'eventuale ripiano sarebbe dovuto avvenire con le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL.

Con riferimento alla mancata contestualità delle operazioni di riaccertamento straordinario, con l'approvazione del rendiconto 2014, il Comune di Aprigliano ha rappresentato che *"le novità introdotte dalla c.d. Armonizzazione contabile e la ancora poca conoscenza delle stesse ha generato confusione negli uffici finanziari dell'Ente. Pertanto, le operazioni di riaccertamento straordinario hanno richiesto maggior attenzione del previsto con uno sfasamento temporale tra i documenti del rendiconto 2014 e le operazioni di riaccertamento, appunto, alla data del 01/01/2015. L'Ente, tuttavia, si è impegnato e si impegna a rispettare le tempistiche future ed assolvere agli adempimenti senza arrecare ulteriori violazioni"*.

Quanto asseverato dall'Ente al riguardo, per giustificare un errato comportamento, non è condivisibile dalla Sezione in quanto, sebbene si trattasse di normativa nuova l'art. 3 comma 7 D.lgs. 118/2011 (così come sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126) era chiaro nella sua esposizione: *" Al fine di adeguare i residui attivi e passivi ....., le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui.."*.

Ugualmente chiaro era il contenuto dell'allegato 4/2 che al punto 9.3 riferiva ancora: *" Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio. Pertanto, nella stessa giornata è determinato: "l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014....."*.

Quanto al mancato inserimento in bilancio (parte spesa), in tutto il periodo 2015/2017, della quota di ripiano del disavanzo al 1/1/2015, l'Ente ha preso atto che impropriamente, non ha stanziato e finanziato la quota in parola, la quale, secondo

quanto emergeva dal prospetto 5/2, annesso alla delibera di Giunta n. 47 del 9 giugno 2015, doveva essere pari ad € 5.033,06 (vale a dire 1/30° di € -150.991,92).

Si rammenta, però, quanto la Sezione aveva rilevato al riguardo (nella delibera n. 13/2020) circa la mancata contabilizzazione, nel disavanzo al 1.1.2015, del FCDE. Il medesimo era stato determinato (per un importo di € 820.131.04, pari al 57,41% dei residui riferite alle risorse da svalutare) ma non inserito nel disavanzo. E dunque, la quota da ripianare era ben più alta considerato che il reale disavanzo assommava a tutt'altro importo, vale a dire ad almeno € -971.122,96.

È stato specificato quanto appena esposto, dato che l'Ente ha riferito ancora: *"in sede di misure correttive provvederà a dare evidenza del ripiano dello stesso "peggiorando", per una quota pari alla rata annuale, il risultato di amministrazione - parte disponibile - in modo da poter verificare la presenza di un nuovo (eventuale) extradeficit..... Ad ogni buon conto, al fine di sanare l'errata esposizione nei documenti contabili, l'Ente provvederà, già in sede di redigendo bilancio 2020/2022 e successivi, a stanziare correttamente la quota di ripiano trentennale nel saldo "Disavanzo di Amministrazione" quale prima voce di spesa corrente e farla concorrere negli equilibri di bilancio"*.

Nelle rielaborazioni dei risultati finanziari 2015/2018 (allegati n. 5, 6, 7 e 8), il Comune di Aprigliano ha dato dimostrazione di avere considerato la nuova quota del disavanzo al 1.1.2015, inserendo nel calcolo della parte disponibile, di ogni esercizio, l'importo di € 32.370,77 (ovvero 1/30° di € -971.122,96). Meglio, tuttavia, si dirà, nel punto specifico del risultato finanziario.

La Sezione prende atto di tali rideterminazioni, ribadendo, comunque, che l'Ente non ha costituito accantonamenti per contenziosi/altre passività o indennità fine mandato, al 1.1.2015, ma lo ha fatto nelle rielaborazioni dei risultati seguenti.

Difatti, nelle misure adottate con delibera cc. n 8/2020, ha riferito di aver effettuato un accantonamento prudenziale a titolo di fondo contenzioso per un importo pari a € 10.000,00, *"in attesa di procedere ad una ricognizione aggiornata del contenzioso in essere, da effettuarsi previo riscontro dei legali incaricati considerato che l'Ente non ha al proprio interno un ufficio contenzioso. Ad ogni buon conto, dalle carte e dalle informazioni in possesso all'ente non risultano sentenze in corso di definizione. Tuttavia, provvederà a notificare la Sezione con apposita relazione sul contenzioso in essere una volta ottenuto il riscontro alla nota trasmessa ai legali incaricati"* (allegato n. 1). Si specifica, nondimeno, che tale accantonamento è avvenuto solo a partire dalla rielaborazione del risultato finanziario 2016.

Quanto, poi, all'accantonamento per indennità di fine mandato, l'Ente ha comunicato di aver adeguato lo stanziamento, negli esercizi oggetto di controllo ed esame, inserendo l'importo dell'indennità maturata nella voce "altri accantonamenti" dei risultati di amministrazione virtualmente elaborati.

**Osservazioni della Sezione:** Si prende atto che l'Ente ha riesaminato la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, ricalcolando, sebbene in ritardo, una quota di disavanzo trentennale, di ammontare decisamente più consistente e più in linea con il disavanzo effettivo. Ha predisposto l'accantonamento, per contenziosi e rischi, solo a partire dal 2016 ed ha considerato l'accantonamento per il fondo indennità fine mandato del Sindaco, adeguandolo, come importo, negli esercizi in cui ha rideterminato il risultato. Sarà responsabilità dell'Organo di revisione certificare, anche per il futuro, la congruità di tali accantonamenti. Inoltre, permane la criticità in ordine alla mancata considerazione della quota disavanzo, in sede di verifica equilibri, che pertanto risultano inficiati, in misura maggiore negli esercizi 2015, 2017 e 2019, laddove il disequilibrio tra entrate e spese è stato, già di per sé, rilevante, in specie quello di parte corrente.

Da sottolineare, infine, che l'Ente nulla ha riferito circa l'assenza di vincoli, nella composizione dell'avanzo, nonostante la presenza di anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 e s.m.i. (€ 700.000,00), la quale, al 1/1/2015, andava estrapolata dai residui passivi e rappresentata nella parte vincolata del risultato finanziario (cfr. punti successivi).

## II. Assenza scritture in SIOPE per utilizzo di risorse vincolate

Con il precedente deliberato la Sezione aveva rilevato la mancata scritturazione su SIOPE, nell'esercizio 2016, dell'utilizzo di risorse vincolate, nonché del loro successivo reintegro. Analogamente, nessun importo era stato rappresentato nei codici 9995 e 9996 degli incassi e pagamenti da regolarizzare, per utilizzo e reintegro fondi vincolati, secondo la precedente codifica.

Si chiedeva di provvedere pro futuro, dunque, alle apposite registrazioni nei servizi conto terzi di SIOPE per fornire la chiara e necessaria rappresentazione degli utilizzi delle risorse vincolate, secondo quanto previsto dal punto 10.5 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha comunicato di aver provveduto, già dall'esercizio 2018, alla regolare registrazione dell'utilizzo e reintegro incassi vincolati, in appositi capitoli di entrata (680/1) e spesa (2955/0)

delle Partite di Giro. Per tale esercizio risultano correttamente effettuate anche le registrazioni nelle pertinenti codifiche SIOPE.

### III. Mancata determinazione formale della giacenza vincolata al 1.1.2015

La Sezione aveva espressamente richiesto l'ammontare delle giacenze vincolate al 1/1/2015, 1/1/2016, 1/1/2017, quantificate con atto formale del Responsabile finanziario (cfr. richiesta istruttoria n. 2402 del 10 aprile 2019). La richiesta è rimasta inevasa sia con il riscontro istruttorio alla precitata nota della Sezione n. 2402/2019 (trasmesse solo le verifiche di cassa), sia in sede di adozione misure correttive. Al riguardo l'Ente ha rappresentato che non è stata adottata la determinazione di giacenza vincolata alla data del 01.01.2015 (e, con tutta evidenza, neppure le seguenti). A sostegno e verifica della situazione dei vincoli a tale data, ha trasmesso copia del verbale di cassa al 31/12/2014 (riconciliato con le risultanze dell'istituto tesoriere), dal quale evincere che le "somme vincolate" erano pari ad € 357.788,28.

**Osservazioni della Sezione:** Di tale importo si prende atto; tuttavia, si deve specificare che la mancata determinazione della giacenza vincolata, con atto formale del Responsabile finanziario, costituisce violazione del punto 10.6 del principio contabile 4/2.

### IV. Gestione dell'anticipazione liquidità CC.DD.PP.

Sulla gestione contabile della liquidità ex DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, la Sezione ha rilevato: pagamenti impropriamente imputati alla voce del rimborso mutui (titolo III/IV), piuttosto che sui residui dei pertinenti capitoli di spesa (dei titoli I e II), con l'effetto di aver creato indebita espansione della spesa -triennio 2014/2016; violazione delle disposizioni del DL. 35/2013 circa il pagamento dei debiti, che sarebbe dovuto avvenire entro 30 gg dal ricevimento della liquidità.

La Sezione chiedeva, pertanto, di fornire chiarimenti su quanto rilevato e atti documentali quali il piano di ammortamento, il contratto con Cassa depositi e prestiti per la liquidità ricevuta, l'elenco particolareggiato di tutti i pagamenti effettuati con la liquidità percepita, la certificazione di pagamento dei debiti trasmessa alla CC.DD.PP.

Sin da subito, si precisa che l'Ente non ha trasmesso il piano di ammortamento della liquidità percepita, sebbene ne abbia dichiarato l'invio come allegato n. 3. Ha trasmesso l'elenco dei pagamenti, che contiene un unico pagamento, di importo pari all'intero

ammontare della liquidità (debito di parte corrente), con un unico creditore: **Unione dei Casali**. Ha, poi, trasmesso la relativa certificazione di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'apposita richiesta di Anticipazione di Liquidità (cfr. allegato 4). Tuttavia, in sede delle misure correttive il Comune avrebbe dovuto fornire esaurienti chiarimenti in ordine agli specifici rilievi sollevati dalla Sezione in ordine ai pagamenti impropriamente effettuati sul titolo III della spesa, dedicato ai rimborsi mutui, e non sui pertinenti capitoli del titolo I/II. In ordine a tanto l'Ente nulla ha riferito o specificato: e dunque tale modus operandi potrebbe far pensare, in primis, che non fosse nelle condizioni di richiedere tale provvista di liquidità, per probabile assenza di debiti pregressi, o che i pagamenti impropriamente imputati alla voce di rimborso mutui, fossero riferiti a debiti fuori bilancio il cui iter di riconoscimento e finanziamento non fosse stato realizzato e/o perfezionato, in violazione dell'articolo 194 TUEL.

Per meglio comprendere la problematica rilevata, di seguito si riporta quanto esposto al riguardo nella delibera n. 13/2020: *"Il Comune di Aprigliano a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 102/2013 è stato beneficiario di anticipazione di liquidità per € 700.000,00, somma accertata e riscossa al Titolo V dell'entrata, mentre la correlata spesa, di pari importo, è stata impegnata al Titolo III. In relazione a tale entrata sono stati pagati in conto competenza € 351.943,84"*. Tutto ciò accadeva nell'esercizio 2014 e i pagamenti di che trattasi venivano eseguiti sull'impegno del titolo III, dal quale invece, a meno della costituzione di vincolo/accantonamento, dovevano scaturire esclusivamente residui passivi, di importo pari all'intera liquidità (almeno per l'annualità 2014), da riportare all'esercizio 2015.

Non solo: anche nell'esercizio 2015 è stato effettuato un pagamento di € 278.783,83 a valere sui residui passivi iniziali del titolo III -riferiti alla anticipazione- pari ad € 348.056,16 (ovvero: € 700.000,00 - € 351.943,84). Analoga circostanza nell'esercizio 2016, in cui sono stati effettuati pagamenti per € 63.368,53 sul residuo passivo iniziale 2016, pari ad € 69.272,33 (€ 700.000,00 - € 351.943,84 - 278.783,83).

In sintesi, fino a tutto l'esercizio 2016 l'Ente ha pagato direttamente sul titolo III del rimborso prestiti, spese che non afferivano a residui passivi pregressi, correnti o di investimento.

La Sezione rilevava la violazione delle disposizioni contenute nel DL. 66/2014, al comma 1 dell'art. 32<sup>1</sup>. In altri termini, con la liquidità del DL. 66 il Comune avrebbe dovuto

<sup>1</sup> Che testualmente recita: "al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,

pagare debiti pregressi e presenti al 31/12/2013, cioè residui passivi che non erano stati pagati per carenza di liquidità.

Invece, nel 2014 ha pagato spesa di competenza sul titolo III e, negli esercizi successivi, ha effettuato altri pagamenti a valere sui residui iniziali: nulla l'Ente ha dimostrato di diverso per confutare la tesi della Sezione.

Il Comune di **Aprigliano**, perciò, imputando scorrettamente i pagamenti di debiti di funzionamento/investimento, nella parte di spesa riferita al rimborso dei prestiti (titolo III), ha generato solo espansione di spesa, e, peraltro, ha creato i presupposti dell'assenza del FAL, per effetto della conclamata assenza dei residui passivi.

Si ricorda che al titolo III della spesa potevano essere allocati unicamente i rimborsi annui della sola quota capitale in ammortamento, la cui copertura finanziaria doveva rinvenirsi attraverso maggiori entrate o contrazione della spesa corrente. L'Ente, pertanto, avrebbe dovuto ridurre il debito pluriennale del titolo III, annualmente, con una quota di rimborso, come stabilito dal piano di ammortamento contratto con CC.DD.PP. e con il pagamento degli interessi, a valere sul titolo I della spesa corrente.


Da ultimo, resta da considerare se, effettivamente, l'Ente avesse bisogno di linee aggiuntive di liquidità come quelle di CC.DD.PP (con i conseguenti ulteriori costi per interessi passivi), dato che il fondo cassa del Comune di Aprigliano è stato sempre consistente e capiente, dotato di risorse libere e vincolate (2014: € 635.529,89; 2015: € 482.640,61; 2016: € 433.561,81; 2017: € 377.731,09).

La Sezione rimarca tale aspetto per il contenuto dell'art. 1, comma 13 del DL. 35/2013 (che si estende a tutti i successivi decreti di concessione liquidità), a mente del quale *"Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti....."*

**Osservazioni della Sezione:** alla luce di quanto sin qui relazionato, si sottolinea che nulla il Comune di **Aprigliano** ha prodotto, a livello documentale, ovvero a titolo di

---

n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva...."

specificazioni, in ordine all'utilizzo della liquidità avuta ex DL. 102/2013. Dall'elenco dei pagamenti (anzi dell'unico pagamento ad Unione dei Casali) risulta che le obbligazioni sono state assolte in data 31 luglio 2014 (fatture del 31.12.2012), ma le modalità che l'Ente ha utilizzato per i pagamenti sono state anomale e non idonee, come ampiamente su-  
esposto. La Sezione, perciò, reitera la richiesta di conoscere cosa l'Ente ha pagato sul titolo III, sia in conto competenza dell'esercizio 2014, sia in conto residui degli esercizi successivi. Quanto poi, al pagamento ad Unione dei Casali è necessario riferire su natura dell'obbligazione sottostante al pagamento e in quale titolo di spesa il debito era imputato. In assenza di tali informazioni si conferma tutto quanto la Sezione ha rilevato con la delibera n. 13/2020, in ordine alla espansione della spesa (dell'assenza del fondo anticipazione liquidità di dirà nel punto del risultato di amministrazione).

#### V. Analisi delle riscossioni, in conto residui e conto competenza

In sede di deliberato n. 13/2020 la Sezione aveva rilevato l'inadeguatezza sui flussi delle riscossioni: delle entrate proprie in conto residui, per tutto il triennio; delle entrate di competenza del titolo III per gli esercizi 2015 e 2016; delle entrate per recupero evasione tributaria, negli esercizi 2015 e 2016.

L'Ente, dunque, avrebbe dovuto individuare, in merito alle criticità del sistema delle riscossioni, sia in conto residui sia nella competenza, le principali vulnerabilità in essere, attivando tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dal Comune, soprattutto quelli relativi alle risorse proprie. Avrebbe dovuto altresì, attivare una proficua attività di recupero dell'evasione tributaria, e prestare particolare attenzione alle previsioni di entrata, da fondare su atti predeterminanti il titolo alla riscossione.

In merito alla attività di riscossione dei tributi locali, l'Ente ha rappresentato, in sede di adozione misure correttive, di avere affidato, per il biennio 2017 e 2018, incarico a ditta specializzata per un supporto all'Ufficio tributi nelle attività propedeutiche alla gestione delle entrate locali. L'oggetto del servizio è l'assistenza "per la predisposizione dell'attività di accertamento dei tributi locali stante la situazione di grave carenza organica in cui versa l'ufficio amministrativo e finanziario. Inoltre, la gestione del recupero del coattivo è affidata ad agenzia delle entrate riscossione che, annualmente, comunica il discarico dei ruoli e notizia l'Ente circa l'attività di recupero delle entrate affidategli. L'Ente si è inoltre attivato per il recupero dei canoni da fitti attivi affidando incarico ad un legale per il recupero dei predetti canoni e la sistemazione dei contratti in essere degli immobili di proprietà dell'Ente".

Il Comune di Aprigliano auspica, perciò, che tali interventi possano produrre nel medio-lungo termine miglioramento ed efficientamento all'ufficio tributi, ma soprattutto un maggiore gettito di entrate proprie. Allo scopo di dimostrare il "seppur tenue" miglioramento che le operazioni, sin qui realizzate, hanno sortito, ha fornito una tabella dell'andamento della riscossione per gli esercizi 2018-2019, sia in conto competenza sia in conto residui. Segue tabella della gestione di competenza:

Gestione di competenza						
	2018			2019		
	accertato	riscosso	% risc.ne	accertato	riscosso	% risc.ne
Titolo I	1.435.850,93	1.248.807,96	86,97	1.410.575,60	1.300.163,29	92,17
Titolo II	101.742,84	61.151,42	60,10	149.708,59	35.350,92	23,61
Titolo III	767.771,12	525.150,72	68,40	585.369,70	360.397,70	61,57
<b>Totale entrate cor.</b>	<b>2.305.364,89</b>	<b>1.835.110,10</b>		<b>2.145.653,89</b>	<b>1.695.911,91</b>	
% riscossione media entr. Corr. Comp.			<b>71,83</b>			<b>59,12</b>

La Sezione osserva che la riscossione delle entrate correnti ha avuto un trend altalenante per tutto il periodo 2015/2019. Tuttavia, sebbene nel biennio 2018/2019 ci sia stato un miglioramento (rispetto al trend 2015/2017) nell'esposizione del titolo I, l'evoluzione positiva, auspicata dall'Ente, non si è consolidata per ciò che concerne i titoli II e III. Per un rapido confronto si espone l'andamento percentuale, per tutto il periodo 2015/2019, compendiato nel prospetto che segue:

andamento % riscossioni correnti di competenza nel periodo 2015/2019					
	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo I	81,42	80,17	72,02	86,97	92,17
Titolo II	100,00	100,00	100,00	60,10	23,61
Titolo III	67,23	59,86	78,63	68,40	61,57

Quanto invece alla riscossione in conto residui, i dati sono sintetizzati nel prospetto sotto esposto:

Gestione dei residui						
	2018			2019		
	Residui al 1.1	riscosso	% risc.ne	Residui al 1.1	riscosso	% risc.ne
Titolo I	1.132.138,83	95.901,37	8,47	1.223.280,43	105.236,66	8,60
Titolo II	-00	-00	0,00	40.591,42	7.569,68	18,65
Titolo III	615.767,93	130.791,38	21,24	727.596,95	127.918,37	17,58
<b>Totale entrate res.</b>	<b>1.747.906,76</b>	<b>226.692,75</b>		<b>1.991.468,80</b>	<b>240.724,71</b>	
% riscossione media entr. Corr. Res.			<b>9,90</b>			<b>14,94</b>

La percentuale media censita (per titoli correnti) è stata pari al 9,90% per il 2018 e pari al 14,94% per il 2019.

Raffrontando poi i dati già esaminati in sede di delibera n. 13/2020 e riferiti ai titoli delle entrate proprie (titolo I e III), è percepibile concretamente il peggioramento avuto negli ultimi 2 esercizi, con riguardo al titolo I, che, rispetto agli esercizi precedenti ha presentato uno scostamento percentuale piuttosto consistente, come emerge da quanto sotto rappresentato:

<b>andamento % riscossioni residui entrate proprie nel periodo</b>					
	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo I	18,82	29,34	43,46	8,47	8,60
Titolo III	12,99	33,05	5,66	21,24	17,58

È evidente la scarsa capacità dell'Ente di monetizzare le partite residuali delle entrate correnti proprie, in specie nel titolo I che, partitamente, per gli esercizi 2018 e 2019 ha registrato le percentuali del 8,47% e 8,60%.

**Osservazioni della Sezione:** La Sezione prende atto delle iniziative del Comune di Aprigliano (incarico a ditta specializzata a supporto dell'ufficio tributi). Tuttavia, i risultati raggiunti sono stati poco consistenti, sia nella riscossione di competenza, sia in quella dei residui. La Sezione deve, dunque, confermare le criticità riguardo alla bassa riscossione per il periodo di rilevazione, anche in virtù dell'esame effettuato sugli esercizi 2018 e 2019.

È obbligo rammentare che una insufficiente capacità di riscossione delle entrate proprie riverbera inevitabili ripercussioni sul deficit di liquidità in capo all'Ente. È indubbio, altresì, che un basso grado di realizzo delle entrate proprie, porta inevitabilmente ad un accumulo, negli anni, di residui attivi che rischiano di divenire difficilmente esigibili, con le inevitabili conseguenze sull'attendibilità del risultato di gestione e di amministrazione. Ancora una volta si deve ricordare che sia le leve tariffarie, sia quelle tributarie rappresentano una parte rilevante del bilancio e la loro realizzazione dovrebbe concretizzare la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi.

#### **VI. Assenza di proficua attività per recupero dell'evasione tributaria.**

Dall'analisi che la Sezione aveva effettuata con la delibera n. 13/2020 era emersa la scarsa riscossione di entrate per recupero evasione tributaria, nella competenza degli esercizi. Altresì, era emerso un forte scostamento nelle previsioni di entrata 2015 e 2017, per le quali si ricordava all'Ente che l'attendibilità delle stesse era rigorosamente legata alla presenza di atti che ne predeterminavano il titolo alla riscossione.

Al riguardo l'Ente ha richiamato quanto contenuto nei commi da 784 a 815 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge finanziaria). Ha riferito, in sintesi, che *"per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 e con riferimento anche ai rapporti pendenti a tale data, l'attività di riscossione è potenziata attraverso misure volte ad abbreviare i tempi di riscossione e di efficacia degli atti. Gli avvisi di accertamento, difatti, dovranno contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine del ricorso o entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto; gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari..."*. L'Ente, perciò, ha ritenuto che dette novità legislative, volte ad abbreviare i tempi di riscossione, possano sortire effetti su un aumento della capacità di riscossione delle entrate proprie.

**Osservazioni conclusive:** quanto dall'Ente dichiarato, con riferimento alla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 784 a 815), richiama la riforma della riscossione dei tributi degli enti locali. Si precisa tuttavia, che tale riforma potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, che consente di emettere un unico atto di accertamento, avente i requisiti del titolo esecutivo. Pertanto, posto che tali recenti principi normativi possono impattare positivamente sulla riscossione delle entrate future dell'Ente, la Sezione considera che, quanto da riscuotere del pregresso rimane a carico del Comune, il quale, con ogni mezzo a propria disposizione, deve poter concretizzare le pertinenti entrate.

## VII. Risultato di amministrazione 2015/2017, FCDE, FAL

Con riferimento alla determinazione del risultato finanziario 2015/2017, il Comune di **Aprigliano** avrebbe dovuto ricalcolare virtualmente i risultati di amministrazione a partire dall'esercizio 2015, ripianando l'eventuale maggiore disavanzo, con le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL.

Ciò a motivo delle osservazioni che, in sede di esame della gestione, la Sezione ha sollevato su: sottostima dell'accantonamento a FCDE (in particolare su quello a rendiconto 2015), assenza o irregolare determinazione del FAL, mancato accantonamento di fondo contenzioso/passività potenziali nel 2015, mancata costituzione del fondo indennità di fine mandato nel triennio 2015/2016; assenza di vincoli e parte destinata agli investimenti.

Alla luce dei rilievi mossi dalla Sezione di controllo, l'Ente ha, "preliminariamente provveduto alla rideterminazione dell'accantonamento a FCDE, a far data dal 31/12/2015 e sino agli esercizi successivi, determinando lo stesso sulla mole di residui attivi iscritti al Titolo I e III delle entrate".

Segue prospetto, fornito dall'Ente, di raffronto del FCDE come da rendiconti approvati e secondo la rideterminazione:

Annualità	FCDE Rendiconti approvati	FCDE rideterminato	Metodo
2015	98.825,50	860.131,04	Semplificato
2016	421.953,90	914.026,30	Semplificato
2017	522.858,43	927.637,87	Ordinario
2018	57.977,08	967.462,58	Ordinario

Da quanto sopra è evidente la consistente differenza tra l'ammontare del FCDE, siccome quantificato in sede di rendiconto, e il fondo rideterminato.

Necessariamente, perciò, prendendo atto dell'iniziale sottostima del FCDE e del nuovo quantum del medesimo, il Comune ha provveduto a rielaborare virtualmente il risultato di amministrazione al 31/12 degli esercizi 2015/2018, accantonando la quota di indennità di fine mandato (ai sensi del principio 4/2, punto 5.2, lett. i) e il fondo contenzioso (quest'ultimo, però, a partire dall'esercizio 2016).

L'Ente, inoltre, nel ricalcolo della parte disponibile dell'avanzo ha considerato, nella sezione dedicata agli accantonamenti, la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario di € 32.370,77 (non più pari ad € 5.033,06 come inizialmente calcolata), inasprendo la parte disponibile, alla fine di ogni esercizio, a partire dal 31.12.2015. E dunque, in siffatto modo, il Comune ha cercato di recuperare la mancata iscrizione in bilancio (come prima voce della spesa) della quota di disavanzo non finanziata nei pertinenti esercizi. Permane, tuttavia, la criticità circa la mancata considerazione della medesima nella verifica degli equilibri.

Segue tabella sul risultato finanziario 2015/2018, redatta dalla Sezione con i dati forniti dall'Ente attraverso la delibera consiliare n. 8 del 29 giugno 2020:

Composizione risultato di amministrazione				
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017	Gestione 2018
<b>Risultato di amministrazione al 31/12</b>	<b>98.825,50</b>	<b>537.340,64</b>	<b>660.028,31</b>	<b>732.964,75</b>
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>894.791,43</b>	<b>960.132,31</b>	<b>1.097.849,44</b>	<b>1.083.860,98</b>
di cui				
x FCDE	860.131,04	914.026,30	927.637,87	967.462,58
x FAL	-00	-00	<b>122.659,48</b>	-00
x contenzioso	-00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
ripiano quota trentennale Riacc. Strd. Residui	32.370,77	32.370,77	32.370,77	32.370,77
ripiano quota maggiore disavanzo 2017				47.400,23
x indennità di fine mandato	2.289,62	3.735,24	5.181,32	6.627,40
x perdite società partecipate				
x altri fondi spesa e rischi futuri				
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	
di cui				
x leggi e principi contabili				
x trasferimenti				
x contrazione mutui				
x vincoli attribuiti dall'ente				
x altro				
<b>Parte destinata ad investimenti</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>-795.965,93</b>	<b>-422.791,67</b>	<b>-437.821,13</b>	<b>-350.896,23</b>

Dalla rappresentazione che precede emerge quanto segue:

- anno 2015: la parte disponibile dell'avanzo è stata quantificata in € -795.956,93, ma il disavanzo va ben oltre, in quanto manca, nella parte accantonata/vincolata, non solo l'accantonamento del fondo contenzioso ma, soprattutto, l'importo del fondo anticipazione liquidità. Altresì, non sono presenti vincoli di alcun genere e parte destinata ad investimenti;
- anno 2016: la parte disponibile dell'avanzo è stata quantificata in € -422.791,67, ma, anche in tale esercizio, il disavanzo è, evidentemente, sottostimato in quanto nella parte accantonata/vincolata manca l'importo del FAL. Evidente anche l'assenza di vincoli e parte destinata ad investimenti;
- anno 2017: la parte disponibile dell'avanzo è stata quantificata in € -437.821,13. In tale esercizio, nondimeno, è stato stimato un disavanzo che ha tenuto conto di un ammontare di FAL molto ridotto, pari ad € 122.659,48, non in linea con quanto avrebbe dovuto essere. Perciò, pure il disavanzo 2017 risulta sottostimato, anche per effetto della mancanza di vincoli e destinazioni;
- anno 2018: l'importo della parte disponibile è stata pari ad € -350.896,23. In tale esercizio è stato stimato un disavanzo che ha tenuto conto, non solo della quota di ripiano proveniente dal riaccertamento straordinario (€ 32.370,77), ma anche del

ripiano di un maggiore disavanzo proveniente dall'esercizio 2017 (€ 47.400,23)<sup>2</sup>. Anche in tale esercizio l'assenza del FAL, negli accantonamenti ha ~~sottostimato~~ <sup>stimato</sup> la reale portata del disavanzo.



Pur tuttavia, le manovre che l'Ente ha posto in essere non sono sufficienti a ~~stimare una~~ <sup>stimare una</sup> corretta determinazione dei risultati, non solamente per l'assenza del FAL (che si rinviene solo nell'esercizio 2017, e per un importo pari ad € 122.659,48), quanto, e soprattutto, perché non sono stati rinvenuti in bilancio i residui passivi della anticipazione (o rinvenuti in parte, e subito dopo erosi, per i singolari pagamenti che il Comune ha effettuato sul titolo III), che costituivano il presupposto per la creazione del vincolo/accantonamento, come ampiamente sopra esposto al punto "gestione anticipazione liquidità CC.DD.PP.). Si rammenta che sono stati rilevate anomalie ed irregolarità sin dall'esercizio di percezione della liquidità, ovvero il 2014, quando nell'ambito della competenza del titolo III sono stati effettuati pagamenti alla stregua del rimborso di quote capitali di mutui, mentre dovevano essere effettuati pagamenti sui residui progressi dei titoli I/II.

L'importo di € 700.000,00, poi, avrebbe dovuto essere presente, al 1.1.2015, nella composizione dell'avanzo, come vincolo proveniente dalla cancellazione, dal titolo III della spesa, di residui passivi riconducibili alla liquidità di cassa depositi e prestiti.

E tuttavia, con la delibera di Consiglio n. 8/2020, il Comune di Aprigliano ha comunicato non solo la rideterminazione dei risultati finanziari, ma anche quanto segue:

*"L'Ente ha inteso operare partendo dal disavanzo alla data 1/1/2015 di € 917.122,96 ripartito in quote costanti trentennali che, non essendo state precedentemente inserite nei documenti di bilancio, ha stanziato (come quota accantonata) nel risultato di amministrazione di ogni anno dando evidenza delle risultanze finali e del ripiano ex art. 4 comma 2 del DM 2 aprile 2015. Il risultato di amministrazione 2017, virtualmente rideterminato, mostrerebbe un maggior disavanzo di € 47.400,23 (anch'esso inserito nella parte accantonata a peggioramento del risultato 2018) che però è stato prontamente ripianato nell'esercizio 2018. Il risultato di amministrazione 2018, infine, non mostra alcun maggior disavanzo. Le misure correttive, inoltre, sono state recepite*

<sup>2</sup> Riguardo al maggiore disavanzo rilevato nell'esercizio 2017, l'Ente ha così riferito: "Le rettifiche virtualmente apportate hanno modificato la parte disponibile dei rendiconti approvati dall'Ente. Il rendiconto 2018 (ultimo rendiconto approvato in quanto il rendiconto 2019 è in corso di approvazione) chiude con una parte disponibile negativa di € 350.896,22. Nel prospetto che segue l'Ente riassume le risultanze dei risultati di amministrazione rielaborati al fine mostrare il monitoraggio del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario e il possibile generarsi del maggior disavanzo ex art. 188 del TUEL rispetto a quanto contenuto nell'art. 4, comma 2, del DM 2 aprile 2015".... Ha, altresì, fornito la rappresentazione tabellare del ripiano disavanzo straordinario a partire dall'esercizio 2015 a tutto il 2018.

*nel risultato di amministrazione 2019, il cui schema è già stato oggetto di approvazione in Giunta con deliberazione n. 43 del 22.06.2020, ove verrà stanziata la quota trentennale ripiano (pari a € 32.370,77) peggiorando il saldo della parte disponibile. L'ente rappresenta che per la determinazione dei risultati di amministrazione al 31/12/2015, al 31/12/2016, al 31/12/2017 e al 31/12/2018 si è fatto ricorso alla facoltà concessa dall'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015 di poter sterilizzare il FCDE con l'accantonamento a FAL. Tale facoltà, oggi non più concessa dalla norma, è già stata disapplicata nel risultato di amministrazione del rendiconto 2019 ove è stato appostato il debito residui per anticipazione di liquidità in ossequio alla disposizione normativa contenuta nell'art. 39ter della Legge di Conversione del 28 febbraio 2020, n. 8 del Decreto - Legge 30 dicembre 2019, n. 162. Nel redigendo bilancio 2020/2022, quindi, oltre alla quota del ripiano trentennale del disavanzo (pari a 32.370,77 euro) provvederà a stanziare (e finanziare) la quota di ripiano del maggior disavanzo da accantonamento a Fondo Anticipazione di Liquidità nei modi e nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 39 ter della Legge n. 8/2020".*

L'Ente ha riferito che le misure correttive sono state recepite nel risultato 2019 "ove verrà stanziata la quota trentennale di ripiano (pari ad € 32.270,77) peggiorando il saldo della parte disponibile". Sul punto, però, corre obbligo sottolineare che dall'esame delle scritture BDAP, riferite all'esercizio 2019, non emerge alcuna quota del disavanzo da riaccertamento straordinario, come prima voce di spesa. La predetta quota è assente anche dalla composizione dell'avanzo 2019 (cfr. prospetto a) Risultato di amministrazione, di BDAP). Tanto meno, la quota è stata riportata nella verifica degli equilibri (e su questo è stato già riferito). L'Ente dovrà meglio specificare cosa intendesse con tale asserzione, ed eventualmente chiarire dove la parte del disavanzo straordinario è stata iscritta.

**Osservazioni della Sezione:** Alla luce di quanto sin qui esaminato, è opportuno specificare che, qualora l'Ente avesse regolarmente contabilizzato e gestito la liquidità percepita, secondo i canoni normativi e di principio, le determinazioni delle parti disponibili avrebbero evidenziato consistenti disavanzi. L'Ente, invece, ha considerato il FAL solo dopo l'approvazione dei rendiconti 2015/2018 (nella rideterminazione dei risultati), ma, soprattutto, lo ha considerato in maniera figurata, per poterlo utilizzare a garanzia del FCDE e abbassare, perciò, l'ammontare del disavanzo.

Pertanto, da come ha gestito la liquidità, il Comune di Aprigliano ha conseguito una serie di vantaggi indebiti:

1. espansione della spesa, a partire dall'esercizio 2014 e fino all'esercizio 2016, per i pagamenti effettuati sul titolo III;
2. sottostima della parte disponibile negativa al 1.1.2015;
3. sovrastima dei risultati finanziari del periodo 2015/2018.



Con riguardo specifico al punto sub 1) il Comune dovrà dimostrare ciò che ha pagato con liquidità del DL. 102/2013. Soprattutto, dovrà comprovare l'eventuale diminuzione dei residui passivi correnti o di investimento, sui quali legittimamente sarebbero dovuti avvenire i pagamenti.

Con riguardo, invece, ai punti sub 2) e sub 3), è da valutare ciò che il Comune di Aprigliano ha dichiarato circa il ricorso a quanto contenuto nell'art. 39 ter del DL. 162/2019 (convertito in L. n. 8/2020), che gli consentirebbe di sanare la mancata rilevazione della liquidità del DL. 102, nell'ambito della determinazione dei risultati finanziari.

Perciò, allo scopo, l'Ente dovrà determinare, e, analiticamente specificare alla Sezione:

- l'ammontare del disavanzo che si produrrà dalla mancata quantificazione separata dei due fondi;
- gli effetti che, su ogni esercizio del periodo esaminato, tale circostanza ha prodotto, vale a dire il disavanzo sommerso che, al 31.12 di ogni annualità, non è stato rilevato;
- le modalità dettagliate di ripiano, ai sensi del contenuto dell'art. 39 ter più volte citato<sup>3</sup>, unitamente alle previsioni dei ripiani per il triennio 2020-2022.

---

<sup>3</sup> Art. 39-ter. Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 29 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'incremento complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 4 aprile 2011, n. 35, convertita con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2011, n. 84, e successivi rifinanziamenti, incassati negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 10 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti beneficiari di amministrazione.

Si reitera, inoltre, la richiesta di trasmissione del piano ammortamento sottoscritto con CC.DD.PP.

L'Ente dovrà, infine, fornire tutte le informazioni e precisazioni richieste sia nelle osservazioni, che nel testo, di tale specifico punto.

#### **VIII. Scarsa attendibilità delle entrate di parte capitale**

Il Comune di Aprigliano avrebbe dovuto giustificare la previsione annuale di consistenti risorse in conto capitale (ma anche del titolo II) non accertate nella relativa gestione di competenza.

Sul punto l'Ente ha dichiarato che la previsione delle entrate in conto capitale è effettuata in considerazione degli strumenti di programmazione, in primis, il piano delle opere pubbliche. E ancora: *“Le previsioni tengono conto dei possibili investimenti che potrebbero essere approvati nell'esercizio o negli esercizi contabili di riferimento. In mancanza di crediti certi, liquidi ed esigibili l'Ente non provvede ad accertare le somme e pertanto, in assenza di adempimenti consequenziali alle previsioni, gli stanziamenti si riducono a zero mostrando tale discrasia tra le previsioni”*. L'Ente ha comunicato, pure, che, in accordo con l'amministrazione comunale e l'ufficio lavori pubblici, si impegna a rendere ancor più sostenibili gli strumenti di programmazione adeguando la previsione al principio generale n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, al principio generale n. 9 della prudenza e al principio generale n. 10 della coerenza.

**Osservazioni della Sezione:** Riguardo al profilo di criticità appena rappresentato, la Sezione prende atto di quanto riferito dall'Ente, pur rammentando che, l'applicabilità del principio di attendibilità è estesa non solo alle previsioni di bilancio, ma anche a tutti i documenti contabili allegati al rendiconto di gestione.

#### **IX. Ritardo nei pagamenti**

Con la delibera n. 13/2020 la Sezione ha rilevato il ritardo nei pagamenti per transazioni commerciali, con conseguente mancato rispetto dell'indicatore di tempestività. Si invitava quindi l'Ente ad evitare i ritardi nell'assolvimento delle proprie obbligazioni per non determinare aggravii di spesa per interessi, spese legali ed altro.

Sul punto, l'Ente ha comunicato il proprio impegno per assolvere il pagamento dei debiti commerciali nei termini previsti, e per ridurre lo stock del debito. Altresì, ha valutato di *“ricorrere alla nuova anticipazione di liquidità prevista dal Decreto c.d. Rilancio, potendo in tal*

senso ridurre i tempi medi di pagamento e non dover rischiare maggiori accantonamenti a decorrere dall'esercizio 2021 per Fondo Garanzia Debiti Commerciali".

**Osservazioni della Sezione:** La Sezione prende atto di quanto dichiarato dal Comune. Tuttavia, deve precisare che il ricorso a linee aggiuntive di liquidità non è la soluzione al problema, in quanto non fa altro che sostituire il debito commerciale con debito finanziario, con i relativi oneri connessi. La soluzione più idonea sarebbe, invece, incentivare le riscossioni delle proprie risorse.

Il rilevato sfioramento degli indicatori indica, non solamente il ritardo nei pagamenti, ma anche il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 TUEL, che recita: *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa....."*.

E poi, come già premesso dal comune di Aprigliano, si deve considerare che dall'esercizio 2021 graveranno accantonamenti obbligatori su quegli enti che non ridurranno in maniera congrua il debito residuo (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 7/SEZAUT/2020/FRG). Verrà, infatti, imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

\*\*\*\*\*

### **Osservazioni conclusive**

Il Comune di Aprigliano (CS) ha mostrato di aver condiviso le osservazioni formulate da questa Sezione nel deliberato n. 13/2020. Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 giugno 2020 e la documentazione trasmessa con nota PEC del 30 giugno 2020, ha fornito parte dei richiesti chiarimenti e ha provveduto, rispetto ad alcune irregolarità, ad apportare le correzioni necessarie per ottemperare a quanto dalla Sezione prescritto.

Ha rideterminato l'ammontare della parte disponibile del risultato finanziario, a partire dal 1.1.2015 e a tutto il 31.12.2018, continuando, tuttavia, a non fornire informazioni circa i pagamenti effettuati, sul titolo III, con la liquidità ex DL. 35 e successivi rifinanziamenti.

Permangono, dunque, le perplessità circa la irregolare gestione della liquidità di che trattasi, per cui ulteriori richieste sono state avanzate dalla Sezione.

L'Ente ha dichiarato di avere utilizzato, in sede di rideterminazione risultato finanziario 2015/2018, la facoltà ex art. 2, comma 6 del DL. 78/2015, per cui deve, ancora una volta, rivedere la relativa parte disponibile, ed il successivo ammontare del disavanzo da ripianare ex art. 39 ter della legge n. 8/2020.

Si rammenta, ancora una volta, che in un simile contesto non è necessario che l'amministrazione comunale riapprovi - risalendo all'indietro - tutti i bilanci antecedenti la sentenza Cost. n. 4/2020, ma occorre ridefinire correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge.

E poi, come già evidenziato nel corpo della delibera, permangono altre criticità, prima fra tutte, la scarsa ed insufficiente riscossione delle entrate proprie, sia in conto competenza sia in conto residui che, in futuro, potrebbero evolvere in senso ancora più negativo, mettendo così in pericolo gli equilibri di bilancio, con il rischio che le spese non necessarie, eventualmente già impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiono disponibili e con il conseguente pericolo di finanziamento di spese, non obbligatorie, in situazione di deficit. Ciò renderebbe necessaria la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata, e comunque, *pro quota parte*, l'attuazione di quei programmi che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL. Conseguentemente, questa Sezione, nella sede dell'esame dei prossimi rendiconti verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione. La verifica verterà in maggior misura sull'emersione del maggior disavanzo per effetto della sentenza Cost. n. 4/2020 e sulle modalità di ripiano che l'Ente dovrà analiticamente specificare.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

**ACCERTA**

- 1) la permanenza della criticità per la mancata costituzione del vincolo/accantonamento, al 1.1.2015, riferito alla liquidità del DL. 102/2013, percepita nell'esercizio 2014;

- 
- 2) l'inattendibilità della verifica degli equilibri complessivi a motivo della mancata iscrizione, nel computo dei medesimi, della quota di disavanzo proveniente dal riaccertamento straordinario dei residui, circostanza registrata fino a tutto l'esercizio 2019;
  - 3) la violazione del punto 10.6 del principio contabile 4/2 in ordine alla mancata determinazione della giacenza vincolata, con atto formale del Responsabile finanziario, a partire dall' 1.1.2015 e per gli esercizi seguenti;
  - 4) la carenza di esaustivi chiarimenti, in ordine ai pagamenti effettuati con la liquidità di cassa depositi e prestiti, impropriamente effettuati sul titolo III della spesa, (solitamente dedicato ai rimborsi mutui), e non sui pertinenti capitoli del titolo I/II. La circostanza ha prodotto espansione spesa;
  - 5) le criticità riguardo all'insufficiente riscossione sia nella competenza, sia nei residui: conferma, dunque, i precedenti rilievi per il periodo esaminato, anche in virtù delle verifiche effettuate sugli esercizi 2018 e 2019;
  - 6) la scarsa concretizzazione di introiti per recupero evasione tributaria;
  - 7) la non corretta rideterminazione della parte disponibile, alla fine degli esercizi finanziari 2015/2018, per utilizzo di un FAL, sostanzialmente fittizio, per come meglio esplicitato, in parte motiva della delibera. Sul punto, ulteriori verifiche saranno espletate, per gli effetti della sentenza Cost. n. 4/2020 e delle successive modificazioni normative (art. 39 ter, DL. n 162 del 2019, convertito in legge 8/2020);
  - 8) il ritardo nell'assolvimento delle proprie obbligazioni e nei pagamenti per transazioni commerciali;
  - 9) la scarsa attendibilità delle previsioni di entrata di parte investimenti (titolo IV);

#### **INVITA, pertanto**

- il Comune di Aprigliano (CS) ad effettuare i dovuti adeguamenti in sede di rendiconto 2020, come segnalato nella parte motiva della presente delibera;
- l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta applicazione delle misure impartite con la presente deliberazione.

#### **AVVERTE**

che, in sede di esame del questionario sul rendiconto 2020, verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione e che, qualora l'inottemperanza alle stesse metta in pericolo gli equilibri di bilancio (con il rischio

che le spese non obbligatorie possano essere coperte con risorse di dubbia disponibilità) sarà disposta la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

### ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Aprigliano (CS) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Aprigliano (CS);
- pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020.

Il magistrato relatore  
Francesco Antonio Musolino



Il Presidente f.f.

Ida Contino

IDA CONTINO  
CORTE DEI CONTI  
19-12-2020  
11:58:12 CPT

Depositata in segreteria il 15 DIC 2020

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO

**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA**  
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta  
di n. 28 fogli è conforme all'originale  
depositato in segreteria

Il Direttore della Segreteria

Catanzaro, 15 DIC 2020 Dr. Elena Russo